

Proc. Pen. N.

N. Reg.

2930/15

Sent. n. 921/21

Depositata li 07.05.21

Irrevocabile

n... reg.esec.

n.. camp. Pen.

fatta scheda il



## TRIBUNALE DI FROSINONE

UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice On. P. Dr. Federica Cellitti, nell'udienza del 05.05.2021 ha  
pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

**nel procedimento penale**

**CONTRO**

libero-assente.

IMPUTATO

del reato p. e p.: dall'art.186 -bis comma 1 e 3 in relazione all'art.186 comma 2 lett.B) del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conducente nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, rilasciata in data 30/07/2012, si poneva alla guida del veicolo Fiat.500 targato \_\_\_\_\_ in stato di ebbrezza alcolica accertata mediante analisi di laboratorio test di conferma II livello, che ha evidenziato un tasso alcolimetrico pari a 1.36 g/l, provocando un sinistro stradale. Accertato in \_\_\_\_\_ il giorno 19/10/2014 dai Carabinieri della Stazione di \_\_\_\_\_.

conclusioni delle parti:

PM: NDP per prescrizione

difensore: si associa; in via principale assoluzione ex art. 530 I comma cpp

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il PM del Tribunale di Frosinone con decreto del 14.7.2015 disponeva la citazione diretta a giudizio dell'imputato innanzi a questo Ufficio per rispondere del reato a lui ascritto secondo la ricostruzione in fatto e di cui al sopra riportato capo di imputazione.

All'udienza del 15.1.2016 si procedeva all'apertura del dibattimento, con l'ammissione delle prove addotte dalle parti; alle udienze del 12.1.2018, del 22.5.2018 del 9.10.2018, del 19.3.2019 si procedeva all'escussione dei testi rispettivamente presenti; le udienze del 10.9.2019, del 21.1.2020 e del 17.12.2020 venivano differite per l'assenza del teste della difesa non regolarmente citato; dopo il rinvio per emergenza Covid-19 all'udienza odierna, il difensore rinunciava al proprio teste e le parti rassegnavano le conclusioni sopra sintetizzate ed il processo veniva deciso con sentenza del cui dispositivo era data pubblica lettura.

#### MOTIVAZIONE

L'imputato è chiamato a rispondere, di fronte a questo ufficio, del reato p. e p. dall'art. 186-bis comma 1 e 3 del D. Lvo 285/1992 per i fatti di cui al sopra riportato capo di imputazione, accertati in \_\_\_\_\_ li 19.10.2014.

Ebbene, gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento non hanno consentito, a parere di chi scrive, di delineare in termini sufficientemente chiari la vicenda e di pervenire a conclusioni appaganti in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto, sebbene prescritto alla data odierna.

Come accennato riferendo in ordine allo svolgimento del processo, nel corso dell'udienza del 12.1.2018 è stato sentito il teste \_\_\_\_\_ del CC Stazione di \_\_\_\_\_: ha riferito di essere intervenuto per un sinistro in \_\_\_\_\_ sulla strada regionale km. 9+300 che aveva visto coinvolto un solo veicolo, il conducente della Fiat 500 il quale, al momento del loro arrivo, era stato già soccorso dal 118, intervenuto nella immediatezza.

Dalla ricostruzione operata, era emerso che l'imputato alla guida della Fiat 500 aveva invaso la carreggiata opposto di marcia abbattendo un palo dell'illuminazione e finendo in un campo coltivato a vigneto.

Emergeva dalla deposizione che l'imputato era stato dall'Agente generalizzato sul posto il quale aveva, poi, provveduto a richiedere alla Asl di Frosinone a mezzo fax, gli accertamenti del tasso alcolemico e la visita tossicologica con prelievo di campioni biologici (sangue e urina) per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope con fax dello stesso 19.10.2014 (è in atti il fax del 19.10.2014 delle ore 6.15).

Il teste \_\_\_\_\_ del CC Stazione di \_\_\_\_\_, pure intervenuto sul posto, sentito all'udienza del 9.10.2018 confermava che era stato richiesto alla Asl di Frosinone gli accertamenti ex art. 354 cpp a mezzo fax inviato dalla Caserma.

Il PM ha prodotto la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ed il referto di PS dell'Ospedale di Frosinone che evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l confermato da test di II livello.

Come risulta dal verbale di accertamenti urgenti in atti, né nella immediatezza né prima del prelievo ematico, è stato dato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cpp.

Ed invero il prelievo dei liquidi biologici dalla persona per le successive analisi rientra nell'attività di PG urgente ed indifferibile ex art. 354 co. 3 cpp per la quale attività l'indagato ha la facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento di essi.

Tuttavia, se il prelievo viene effettuato dai sanitari nell'ambito degli ordinari protocolli di pronto soccorso, esso non rientra nell'ambito degli atti di cui all'art. 356 cpp sicché non sussiste l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass. Pen. 51284/17; Cass. Pen. 6755/2013).

Nel caso specifico, emerge chiaramente che gli accertamenti sanitari sono stati effettuati su richiesta della PG e non nell'ambito del normale protocollo ospedaliero per le cure mediche in caso di ricovero del prevenuto nella struttura ospedaliera in conseguenza del sinistro, come risulta dai moduli di campionamento nei quali viene espressamente richiamata la richiesta del Comando Carabinieri Stazione di .

Il difensore dell'imputato ha quindi tempestivamente dedotto la nullità conseguente al mancato avvertimento al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso dell'istruttoria e ribadita in sede di discussione, trattandosi, come affermato dalle SS.UU., di una nullità a regime intermedio che può essere dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 comma 2 secondo periodo cpp, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. SS.UU. n. 5396/2015).

Pertanto, detta nullità comporta la inutilizzabilità a fini probatori degli esiti dell'accertamento eseguito sulla persona del in assenza di elementi sintomatici, mai riferiti dagli operanti, e fattuali, essendo emerso dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente che il veicolo condotto dal sia uscito fuori strada, ma nessuna

prova è emersa che l'incidente sia stato provocato da una condizione di ebbrezza del conducente.

Pertanto, stante la inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti sulla persona del [redacted] e l'assenza di ulteriori elementi di prova dello stato di ebbrezza in cui si sarebbe trovato il [redacted], l'imputato deve essere mandato assolto perché il fatto a lui ascritto non sussiste.

Va disposta la revoca del decreto penale opposto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca il DP n. 182/15.

Frosinone udienza del 05.05.2021

II GO

Dr.ssa Federica Colitti

